

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
SICILIA PALERMO

**RICORSO**

**CENTONZE ANTONINO ANDREA**, nato a Mazara del Vallo (TP) il 21/01/1969 (c.f. CNTNNN69A21F061N) residente in Castelvetro (TP), nella qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola, con sede legale in Castelvetro, nella via SS 115 n. 103 (P.IVA 01999370818), rappresentato e difeso dall'avv. Maika Giacalone [c.f. GCLMKA73P61C286Q - FAX: 0924/907677] in forza di mandato apposto in calce al presente atto, digitalmente domiciliato all'indirizzo PEC: [avvmaikagiacalone@pec.buffetti.it](mailto:avvmaikagiacalone@pec.buffetti.it), e con elezione di domicilio fisico in Palermo, via Catania n. 15, presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi [c.f. SCLVTI 78C08 H700F / PEC: [avvscalisi@pec.it](mailto:avvscalisi@pec.it)].

**CONTRO**

**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore, ope legis* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, digitalmente domiciliato all'indirizzo PEC: [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) e con domicilio fisico in Palermo, nella via Alcide De Gasperi, 81;  
**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA** - Dipartimento Regionale

**dell'Agricoltura nella persona del Dirigente Generale** - in persona del legale rappresentante *pro tempore, ope legis* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, digitalmente domiciliato all'indirizzo PEC: [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) e con domicilio fisico in Palermo, nella via Alcide De Gasperi, 81;

**A.G.E.A. / AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore, ope legis* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) e con domicilio fisico in Palermo, nella via Alcide De Gasperi, 81;

**E NEI CONFRONTI DI**

**AGRESTIS SOC. COOP AGRICOLA (P. IVA 01440920898)**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Buccheri (SR), via Pappalardo n. 11 (CAP 96010), collocata al n. 38 dell'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili, per ultimo approvato con D.D.G. n. 1901 del 10.08.2018;

**SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA LA MEDITERRANEA S.R.L. (P.IVA 01484700883)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Acate (RG) , CNT Rinelli 2 (CAP 37011), collocata al n. 620 dell'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili, per ultimo approvato con D.D.G. n. 1901 del 10.08.2018,

*per l'annullamento - previa sospensione*

❖ del *DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE ASSESSORATO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA N. 1501 DEL 25.06.2018, pubblicato il 26.06.2018, nella parte in cui APPROVA l'Allegato 2 - rubricato "Elenco Definitivo delle Istanze Non Ammissibili per mancata cantierabilità" - anch'esso ELENCO in parte qua* espressamente impugnato - nel quale la domanda di sostegno presentata dall'Azienda Agricola Centonze Antonino Andrea risulta inammissibile per mancanza di permesso a costruire [cfr. **posizione n. 1058 del suddetto Elenco**];

❖ del *DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE ASSESSORATO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA N. 1910 DEL 10.08.2018, pubblicato in pari data, nella parte in cui APPROVA l'Allegato 2 - rubricato "Elenco Definitivo Modificato delle Istanze Non Ammissibili per Mancata Cantierabilità" - anch'esso ELENCO in parte qua* espressamente impugnato - nel quale la domanda di sostegno presentata dall'Azienda Agricola Centonze Antonino Andrea risulta inammissibile per mancanza di permesso a costruire [cfr. **posizione n. 1061 del suddetto Elenco**];

❖ nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali e, tra questi:

❖ del *VERBALE ISTRUTTORIO*, di cui si sconoscono gli estremi, *DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE* ex

Paragrafo 17.3 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica Sottomisura 4.1, recante la valutazione sfavorevole in ordine all'utile inserimento della domanda del ricorrente nell'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili.

### **IN FATTO**

Con Delibera n. 18 del 26/01/2016 della Giunta Regionale di Governo della Regione Siciliana è stato adottato il "Programma di Sviluppo Rurale", elaborato ai sensi dei Regolamenti U.E. n. 1303/2013 e n. 1305/2013 e del Regolamento di esecuzione U.E. n. 808/2014 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione (C) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, finalizzato a concedere alle Imprese un sostegno economico mediante utilizzo del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.), in attuazione della strategia regionale di Sviluppo Rurale nel periodo 2014/2020 prevista nelle misure, sottomisure e tipologie di intervento prescelte dalla Regione e, per il caso che ci occupa, nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale", approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 (sottomisura 4.1 - approvata con Decreto Dirigenziale n. 6470 del 24.10.2016 - € 424.000.000,00).

La gestione del Programma di Sviluppo Rurale è stata rimessa all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, in persona del Dirigente Generale, con

il compito di selezionare le domande di sostegno secondo i criteri di valutazione definiti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento U.E. n. 1305/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.S.R. Sicilia 2014/2020, e predisporre una graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento, in ragione del punteggio conseguito secondo parametri oggettivi predeterminati, presentate dai soggetti interessati con modalità telematica sul portale SIAN di AGEA, in uno alla documentazione di cui al paragrafo 16.3 delle "Disposizioni Attuative parte specifica" della suddetta sottomisura.

Oltre ai requisiti di accesso ed alle condizioni di ammissibilità rispetto ai beneficiari ed al progetto, risulta riportato alla lett. "E", quale condizione ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno, la presentazione del progetto esecutivo, *la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata - a pena di definitiva inammissibilità - entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria*", sotto pena, in difetto, di declaratoria di inammissibilità della domanda di aiuto.

L'odierno ricorrente, a seguito della pubblicazione del bando pubblico del P.S.R. Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 4.1 del 14/12/2016, ha presentato in data 10.04.2017, in conformità alle norme regolamentari, domanda di sostegno per un progetto di miglioramento aziendale, per un investimento complessivo di € 4.132.235,58, con richiesta di sostegno pari al 50% (€ 2.066.117,83) e con un punteggio autodeterminato di 76 punti.

Il successivo 07.04.2017 il sig. Centonze, nella spiegata qualità, ha inoltrato al S.U.A.P. del Comune di Castelvetro istanza protocollo n. 12782, munita di tutta la necessaria documentazione, volta all'ottenimento del titolo abilitativo all'edificazione, sì come richiesto al punto 16.3.1. delle disposizioni attuative Parte Specifica Sottomisura 4.1. del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, ai fini della cantierabilità del progetto.

Avviato il procedimento amministrativo regionale afferente l'istruttoria delle domande di sostegno, con D.D.S. n. 3507 del 16/11/2017 e successivo di correzione n. 3911 del 05/12/2017, **l'Assessorato Regionale ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 gli Elenchi provvisori delle istanze ammissibili, collocando l'Azienda Agricola Centonze in posizione numero 19 (su 1242), con un punteggio utile pari a 76 punti (riconoscendo tutti quelli auto-attribuiti).**

In data 7 marzo 2018, l'odierno ricorrente ha provveduto, nel termine assegnato, ad inoltrare la documentazione di cui ai paragrafi 16.3.1, 16.3.3 e 16.3.4 della Misura, accludendo, in luogo del formale titolo abilitativo alla edificazione del progettato manufatto, **attestazione rilasciata in pari data, prot. gen. n. 12303, dal Dirigente del II Settore - Servizi Tecnici - con la quale il Comune di Castelvetro, in persona della Commissione Straordinaria, ha certificato che il progetto dell'Azienda Agricola risulta assentito in quanto in possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente e,**

**come tale, da ritenersi immediatamente cantierabile.** Il medesimo Settore, al contempo, ha avuto cura di precisare che il materiale rilascio del (documento) permesso di costruire veniva rinviato a causa del notevole carico di lavoro cui l'Ufficio comunale era gravato.

Con D.D.G. n. 1501 del 25/06/2018, pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 il 26/06/2018, l'Assessorato ha approvato gli Elenchi Regionali definitivi delle domande ammissibili con il relativo punteggio, nonché di quelle non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto, di quelle escluse per mancato raggiungimento del punteggio e di quelle irricevibili, includendo l'azienda agricola Centonze Antonino tra quelle non cantierabili per asserita mancanza del permesso di costruire **[cfr. posizione 1058 Elenco domande non ammissibili]**.

Con successivo D.D.G. n. 1901 del 10.08.2018, pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 in pari data, il Dirigente Generale del predetto Assessorato, preso atto di alcune modifiche in autotutela apportate ai dati contenuti negli elenchi di cui al citato D.D.G. 1501 del 25.06.2018, ha approvato gli Elenchi Regionali definitivi modificati delle domande ammissibili con il relativo punteggio, nonché di quelle non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto, di quelle escluse per mancato raggiungimento del punteggio e di quelle irricevibili, nuovamente includendo l'azienda agricola Centonze Antonino

tra quelle non cantierabili per asserita mancanza del permesso di costruire [cfr. **posizione 1061 Elenco domande non ammissibili**].



Con il presente ricorso l'Azienda Agricola Centonze Antonino Andrea, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, esclusa dal P.S.R. - Sottomisura 4.1. - **censura** (con espressa riserva di proporre motivi aggiunti per l'evenienza del deposito di documentazione da parte della resistente Amministrazione) i provvedimenti di non ammissione al Regime di Aiuto - P.S.R. Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 4.1. - "Sostegno ad investimenti nelle Aziende agricole" della domanda n. 54250297354 ritualmente presentata in via telematica il 10.04.2017 sul portale sistema SIAN di AGEA (Organismo pagatore) per i seguenti

#### **MOTIVI**

**ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO PER VIOLAZIONE DI LEGGE, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DELLA ERRATA MOTIVAZIONE - NONCHE' ILLOGICITA' MANIFESTA.**

Non può essere revocata in dubbio, alla stregua delle circostanze fattuali suesposte, la piena rispondenza sostanziale dell'operato del ricorrente [**già inserito alla posizione n. 19 (su un totale di 1242 ammessi) dell'Elenco provvisorio**] alle prescrizioni di cui al Paragrafo 16.3.1. delle Disposizioni Attuative - Parte Specifica - Sottomisura 4.1. del P.R.S. Sicilia 2014



-2020, finalizzato all'utile inserimento nella Graduatoria definitiva delle domande ammissibili per l'ottenimento del chiesto sostegno.

Lo stesso, infatti, ha provveduto ad inoltrare tutta la documentazione a tal fine richiesta, accludendo, in luogo del formale titolo abilitativo alla edificazione del progettato manufatto, **attestazione rilasciata in data 07.03.2018 (prot. gen. n. 12303) dal Dirigente del II Settore - Servizi Tecnici – con la quale il Comune di Castelvetro, in persona della Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 7.6.2017, ha certificato che il progetto dell'Azienda Agricola risulta assentito in quanto in possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente e, come tale, da ritenersi immediatamente cantierabile**, giustificando il ritardo accumulato nel materiale rilascio del formale documento con il notevole carico di lavoro gravante sull'Ufficio.

Risulta allora smentita *per tabulas* la mancanza del titolo abilitativo, in uno alla intervenuta cantierabilità del progetto, opposta dalla resistente Amministrazione a sostegno della non ammissibilità della domanda di aiuto presentata dal ricorrente, poiché – si ribadisce – il progetto ad essa allegato risultava **già assentito e confermato, nel termine prescritto (sic, 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta il 7.12.2017) dalla competente Amministrazione locale con la citata attestazione del 07.03.2018.**

Pertanto, il ricorrente ha motivatamente assolto detto incombenza “formale” mediante documentata prova in ordine alla cantierabilità del progetto assentito.

Cionondimeno, anche ove voglia ritenersi – ancorchè in via di mera (assurda) ipotesi – che la summenziata attestazione comunale non potesse considerarsi sostitutiva del formale “permesso di costruire” – il predetto titolo abilitativo, alla data di trasmissione della chiesta documentazione, si era comunque già formato per il decorso del termine di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e smi [c.d. **silenzio assenso**], sì come recepito in Sicilia con L.R. 16/2016, con conseguente cantierabilità del progetto già assentito dalla competente Civica Amministrazione, come dalla stessa espressamente certificato in esito alla verifica di tutta la documentazione inerente il procedimento istruttorio (art. 10 e ss. T.U. citato), rimanendo quale unico incombenza la mera compilazione e consegna del solo documento formale, poi avvenuto il successivo 1° giugno 2018 (permesso a costruire n. 7) [cfr. *Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2016, n. 3805*].

Costituisce pacifico indirizzo giurisprudenziale quello a mente del quale <<*al procedimento di rilascio del permesso di costruire è applicabile la disciplina del silenzio-assenso*”, con la conseguenza che, una volta che sia “inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni”, senza che sia stato opposto il rigetto della richiesta, la **domanda di permesso di costruire deve intendersi accettata tacitamente**, ai

*sensi dell'art. 20, comma 8, del Testo Unico sull'Edilizia n. 380/2001, sì come integrato dall'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127>> [sic, TAR Calabria, sentenza n. 491 del 21 febbraio 2018].*

Nel caso che ci occupa, inoltre, **a rafforzare il contenuto della prescrizione normativa sopra citata**, interviene l'attestazione formale del Dirigente e dei Responsabili del competente Ufficio comunale, con la quale questi hanno dato atto del positivo completamente dell'istruttoria e della insussistenza di motivi di pubblico interesse ad una eventuale revoca del permesso a costruire già assentito, con conseguente certificazione della **cantierabilità** dell'intervento progettuale dell'Azienda Agricola Centonze Antonino.

### CONCLUSIONI

I gravati provvedimenti di inammissibilità della domanda di sostegno presentata dal ricorrente, quindi, non appaiono resistere alle censure mosse con l'odierno ricorso, risultando l'operato della resistente Amministrazione inficiato da travisamento dei fatti, difetto di presupposto, carenza di istruttoria, illogicità manifesta ed erroneità della motivazione, vizi, codesti, che, come ovvio, hanno ingiustamente precluso il perseguimento degli obiettivi sottesi alla realizzazione dell'iniziativa progettuale intrapresa dall'azienda agricola ricorrente.



### ISTANZA EX. ARTT. 41 COMMA 4 E 52 COMMA 2 C.P.A.

Dall'esame dei provvedimenti impugnati non si è in grado di individuare, con facilità e certezza, tutti i possibili

“controinteressati”. Pur tuttavia, in via meramente cautelativa, si sceglie di estendere il gravame al soggetto collocato all’ultimo posto dell’Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili [**Allegato “1” al D.D.G. n. 1901 del 10.08.2018 e, ancora prima, al D.D.G. 1501 del 25.06.2018**], ed al soggetto collocato al posto n. 38 dello stesso Elenco, ciò in quanto nella graduatoria definitiva delle domande ammissibili della misura 4.1 del PSR, dalla posizione 22 alla posizione 37 si collocano tutte le domande che hanno un punteggio confermato di 76 punti, pari a quello dell'azienda agricola Centonze, mentre dalla posizione 38 in poi si trovano tutte le domande che presentano un punteggio confermato inferiore a quello del ricorrente.

Poiché, se fosse valido siffatto ragionamento, il numero di controinteressati, ossia dei soggetti inseriti nell’elenco “delle domande di sostegno ammissibili” che verrebbero superati in graduatoria dal ricorrente, sarebbe consistente, si chiede, sin d’ora, di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 comma 4 e 52, comma 2 c.p.a. Si rileva, al riguardo, che in fattispecie analoga a quella in disamina, l’adito Presidente del T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. Prima, con recentissimo Decreto n. 685/2018 del 2.8.2018 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, chiarendo che <<a) secondo l’art. 52 c.p.a. “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”);

*b) tale norma è da ritenersi estensivamente applicabile alla odierna fattispecie, “a garanzia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell’elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet dell’Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte” (v. TAR Palermo Sez. III, decreti pres.li n. 987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016)>> [cfr. Decreto TAR Sicilia Palermo n. 685/2018 del 2.8.2018; analogamente, T.A.R. Sicilia Palermo, Decreti Presidenziali n. 987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016, cfr. anche Decreto Presidenziale n. 679/18 del 12/07/18].*

#### **DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

Grave ed irreparabile si appalesa il danno che, nelle more del giudizio volto ad affermarne le ragioni, il ricorrente subirebbe, in mancanza della invocata misura cautelare, dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Ed invero, da un lato, la disposta estromissione dal novero delle domande ammesse al Regime di Aiuto in questione, dall’altro lato, l’integrale utilizzazione delle stanziare risorse finanziarie ovvero la perenzione od il reimpiego ad altra irrevocabile destinazione di quelle che fossero rimaste non impegnate, cui *medio-tempore* la resistente Amministrazione procedesse, renderebbero sostanzialmente vana una sentenza che successivamente avesse a statuire sulla fondatezza nel merito del proposto ricorso.



Per quanto detto e per ogni altro miglior motivo, si chiede che

**VOGLIA IL PRESIDENTE DELL'ADITO T.A.R.**

autorizzare il ricorrente alla notifica per pubblici proclami del ricorso ai sensi e per gli effetti degli artt. 41, comma 4, e 52 comma 2 cpa, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, e

**L'ECC.MO T.A.R.**

*reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via cautelare, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare, in via interinale, gli effetti dell'emananda statuizione di merito, ovvero definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare;*

Nel merito, in accoglimento del presente gravame, annullare, poiché illegittimi, i provvedimenti di cui in epigrafe oggetto della proposta impugnazione.

Con vittoria di spese ed onorari.



In conformità all'art. 13 comma 6-bis lett. e) D.P.R. 30.5.02 n. 115, si dichiara che il Contributo Unificato dovuto per la proposizione dell'odierno ricorso in "materia ordinaria" è pari ad Euro 650,00 (seicentocinquanta/00).



Si produce, mediante deposito telematico, copia degli atti indicati

in ricorso, come da apposito elenco.

Castelvetrano/Palermo, 24 settembre 2018

Avv. Maika Giacalone

#### **RELATA DI NOTIFICAZIONE**

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale giudiziario, addetto all'Ufficio Unico esecuzioni e notificazioni della Corte di Appello di Palermo, ho notificato copia conforme del suesteso ricorso a:

**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore, legale

rappresentante *pro tempore*, nel domicilio *ope legis* eletto in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, facendone consegna a mani di

**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura nella persona del Dirigente Generale** - nel domicilio *ope legis* eletto in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, facendone consegna a mani di

**A.G.E.A. / AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nel domicilio *ope legis* eletto in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, facendone consegna a mani di

**AGRESTIS SOC. COOP AGRICOLA (P. IVA 01440920898)**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in



Buccheri (SR), via Pappalardo n. 11 (CAP 96010), facendone consegna a mezzo del servizio postale

**SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA LA MEDITERRANEA**  
**S.R.L. (P.IVA 01484700883),** in persona del legale  
rappresentante pro tempore, con sede in Acate (RG) , CNT  
Rinelli 2 (CAP 37011), facendone consegna a mezzo del servizio  
postale